

COMUNE DI CEFALÙ

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

C.so Ruggiero 139 – 90015 – Indirizzo internet: <http://www.comune.cefalu.pa.it>

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 26/8/2015
ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

N. 80 del 14/11/2018

Oggetto: diniego ammissione alla massa passiva dell'istanza prot. 215/2015 presentata dalle sigg.re Miciotto Valeria e Miciotto Mariarita n. q. di uniche eredi del defunto Miciotto Pietro.

L'anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di novembre alle ore 16,05, nei locali dell'Ente si riunisce la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R. del 26/08/2015, nelle persone dei signori:

	PRESENTE	ASSENTE
Dott. Vincenzo LO FERMO – Presidente	X	
Dott. Antonio GANGI - Componente	X	
Dott. Victor DI MARIA - Componente	X	

Partecipa alla riunione la D.ssa Maria Rosaria Sergi, Segretario Generale del Comune di Cefalù, che assume la funzione di segretario verbalizzante;

Premesso che:

- il Comune di Cefalù, con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 3 marzo 2015, divenuta esecutiva il 5 marzo 2015, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con decreto del Presidente della Repubblica del 26 Agosto 2015 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Cefalù, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 8 settembre 2015 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione: Dott. Vincenzo Lo Fermo, Dott. Antonio Gangi e Dott. Victor Di Maria;
- ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito denominato "TUEL"), la Commissione straordinaria di liquidazione in data 9 settembre 2015 si è regolarmente insediata presso il comune di Cefalù eleggendo quale presidente il Dott. Vincenzo Lo Fermo, così come da delibera n. 1 del 9 settembre 2015;
- questo OSL, ai sensi dell'art.252, comma 4 del TUEL, ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e quindi entro il 31/12/2013;

1


- in data 16/09/2015 l'Organo Straordinario di Liquidazione ha pubblicamente diffuso l'avviso di avvio della procedura di rilevazione della massa passiva dell'ente locale, invitando chiunque ritenesse di averne diritto a presentare apposita istanza e con ulteriore avviso pubblico, datato 11/11/2015, ha proceduto a prorogare la data di scadenza iniziale, dal 16/11/2015 al 16/12/2015;
- con deliberazione n. 5 dell'11/11/2015, la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha approvato l'avviso di comunicazione di avvio del procedimento di accertamento e di eventuale liquidazione dei crediti rilevati, con il quale, tra l'altro, è stato reso noto il responsabile del procedimento, individuato nella persona del Presidente della stessa Commissione Dr. Vincenzo Lo Fermo;
- con delibera n. 13 del 13 luglio 2016 questa Commissione Straordinaria di Liquidazione ha proposto all'Amministrazione comunale la procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti prevista dall'art. 258 del TUEL;
- con delibera di G.M. n. 136 del 26/07/2016 il Comune di Cefalù ha aderito, ai sensi dell'art. 258 del TUEL, alla proposta di procedura di liquidazione semplificata della massa passiva;
- con propria delibera n. 15 del 31/08/2016 la Commissione Straordinaria di liquidazione ha fissato i criteri e disciplinato le procedure in ordine alla modalità semplificata di liquidazione della massa passiva;
- le sigg.re Miciotto Valeria e Miciotto Mariarita, nella qualità di uniche eredi dell'ex dipendente del Comune di Cefalù sig. Miciotto Pietro, con istanza prot. gen. n. 27560 del 06/11/2015, acquisita in data 09/11/2015 al n. 215 del protocollo della Commissione, hanno chiesto all'O.S.L. l'ammissione alla massa passiva dell'importo di €. 12.116,87, quale credito vantato a titolo di rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale a carico del defunto loro genitore, definitosi con sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto (sentenza n. 275/05 del Tribunale di Termini Imerese emessa il 20/07/2005);

Atteso che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 12/02/2013, l'asserito credito non è stato inserito nel piano di riequilibrio pluriennale ex art. 243 bis del TUEL con la seguente motivazione:
"Non riconoscibilità somme inizialmente imputate a debiti per richiesta rimborso spese legali personale dell'ente sottoposto a procedimento giudiziario nel quale l'ente medesimo si è costituito parte civile";
- con deliberazione n. 96 del 19/05/2017 la Giunta Municipale, stante la complessità del caso, ha conferito incarico al Prof. Avv. Massimiliano Marinelli di esprimere un parere legale preventivo, ai sensi dell'art. 17, co. 1, lett. D), n. 2, del D.Lgs n. 50/2016;
- con parere datato 20/06/2017, acquisito dall'Ente al protocollo generale n. 19027 del 30/06/2017, il professionista incaricato, approfonditamente argomentando, ha espresso il chiesto parere, ritenendo che la **"richiesta di rimborso delle spese legali, oggetto di esame, non possa essere accolta"** per le motivazioni ampiamente e dettagliatamente relazionate che, sinteticamente, si riassumono essere conformi con quanto contenuto nell'art. 67 del DPR n. 268/87, nonché in diversi arresti giurisprudenziali, tra cui si richiamano le sentenze Cass. Sez. Lav. 10/03/2011 n. 5718, 17/9/2002, n. 13264, 03/02/2014 n. 2297 e quanto statuito dal Consiglio di Stato V[^] Sez. n. 552 del 12/02/2007, senza recesso alcuno delle altre considerazioni contenute nel citato parere;
- in data 03/08/2017, il Responsabile del Settore Affari Legali ha prodotto l'attestazione (art. 254 c. 4 del TUEL), sull'istanza prot. n. 215/CSL del 09/11/2015, di non ammissione del vantato credito;

Considerato che:

- l'Organo Straordinario di Liquidazione con note prot. n. 916/CSL e 918/CSL del 29/08/2017, indirizzate rispettivamente alle sigg.re Miciotto Valeria e Miciotto Mariarita, ha dato comunicazione di preavviso di diniego, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, sull'istanza di ammissione alla massa passiva n. 215/CSL/2015;
- con nota del 20/09/2017, prot. gen. n. 26642, acquisita al protocollo della Commissione in pari data al n. 1067, la sig.ra Miciotto Valeria ha prodotto osservazioni in merito al citato preavviso di diniego di cui alla comunicazione prot. n. 916/CSL/2017;
- dette osservazioni, al fine di procedere alle necessarie valutazioni, sono state trasmesse al Responsabile del Settore Affari Legali e, per il suo tramite, in data 19/10/2017 (prot. n. 1219/CSL del



24/10/2017), al Prof. Avv. Marinelli, il quale ha comunicato di **“confermare quanto già illustrato nel parere reso in data 20 giugno 2017”**;

Atteso che:

- la diversa giurisprudenza amministrativa e contabile evidenzia come l'assunzione a carico dell'ente dell'onere relativo all'assistenza legale del dipendente non sia automatica, ma resti subordinata al verificarsi di una serie di presupposti e di valutazioni che l'ente è tenuto a fare anche ai fini di una trasparente, efficace ed economica gestione delle risorse pubbliche;
- il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'art. 67 del d.P.R. n. 268 del 1987 rimetta “alla valutazione discrezionale ex ante dell'ente locale, con specifico riferimento all'assenza di conflitto di interessi, la scelta di fare assistere il dipendente da un legale di comune gradimento, per cui non è in alcun modo riconducibile al contenuto precettivo della citata norma la pretesa vantata dall'appellante di ottenere il rimborso delle spese del patrocinio legale a seguito di una scelta del tutto autonoma e personale nella nomina del proprio difensore” (cfr. Cons. Stato, V, 12 febbraio 2007, n. 552);
- il citato dipendente Miciotto Pietro è stato assistito da un legale scelto del tutto autonomamente e senza la necessaria condivisione con l'Ente al fine di pervenire ad una scelta “di comune gradimento”;
- il Comune di Cefalù si è costituito parte civile nel citato procedimento giudiziario a carico del predetto dipendente Miciotto Pietro;
- nel richiesto parere il Prof. Avv. Massimiliano Marinelli evidenzia, tra l'altro, che la norma non è applicabile “nei casi in cui non vi sia la chiesta comunanza di interessi tra l'amministrazione ed il dipendente, perché i fatti penalmente addebitati non sono connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei compiti di ufficio (cfr. Cass. Sez. lav., 10 marzo 2011, n. 5718, che ha confermato una sentenza di appello la quale aveva escluso tale caratteristica, in un caso di sottoposizione del dipendente ad un procedimento penale per abuso di ufficio,)”;

Rilevato che:

- nelle more della formazione del piano di estinzione della massa passiva questo Organo deve provvedere a deliberare eventuali esclusioni di crediti ritenuti non ammissibili e che, fra le richieste di ammissione pervenute, quella sopra menzionata (prot. n. 215/CSL/2015) non può essere ammessa;

all'unanimità di voti favorevoli


DELIBERA

- di non ammettere alla massa passiva l'istanza identificata nel seguente prospetto, per le motivazioni sopra esposte:

RICHIEDENTI	ESTREMI PROT. ISTANZA	OGGETTO DEL CREDITO	IMPORTO RICHiesto
Sigg.re Miciotto Valeria e Miciotto Mariarita, nella qualità di uniche eredi del defunto Miciotto Pietro	n. 215/CSL del 09/11/2015 (prot. gen. n. 27560 del 06/11/2015)	Richiesta rimborso spese legali per procedimento penale	€ 12.116,87

- di disporre la pubblicazione della presente delibera all'Albo Pretorio on-line e la notifica alle richiedenti;

- di disporre la trasmissione, per opportuna conoscenza, al Sindaco del Comune di Cefalù, al Responsabile del Settore Affari Legali, al Responsabile del Settore Gestione del Personale ed al Responsabile del Settore Economico - Finanziario.



Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro il termine di 60 e 120 giorni dall'avvenuta notifica.

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del d.P.R. 24/08/1993, n. 378.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione


Presidente

Dr Vincenzo Lo Fermo



Componente

Dr Antonio Gangi



Componente

Dr Victor Di Maria



Il Segretario Generale

Dott.ssa Maria Rosaria Sergi



PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal _____, ai sensi dell'art. 32 comma 1, della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Cefalù: www.comune.cefalu.pa.it - Sezione Albo Pretorio "on line" e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall'art. 124, comma 2 del D. LGS n. 267/2000.

Cefalù li _____

Il Segretario Generale
(D.ssa Maria Rosaria Sergi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Cefalù: www.comune.cefalu.pa.it albo Pretorio "on line", per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____.

Cefalù li _____

Il Segretario Generale
(D.ssa Maria Rosaria Sergi)

Il Messo Comunale

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3° del T.U. approvato con D. Lgs n. 267/2000.

Cefalù li _____

Il Segretario Generale
(D.ssa Maria Rosaria Sergi)